Incontro congiunto CISM-USMI

Piemonte e Valle d'Aosta

Verifica di Interesse Culturale (VIC)

Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici Regione Piemonte

Torino, 5 giugno 2009

Istruzione in materia amministrativa 2005

1. Il Sinodo dei Vescovi del 1967, indicando il principio di sussidiarietà tra i criteri distintivi della riforma codiciale, ha chiesto che tale principio trovasse più ampia applicazione nel diritto patrimoniale della Chiesa, per il fatto che la disciplina dei beni temporali ecclesiastici deve tener presenti le leggi di ciascuno stato, le tradizioni e le consuetudini locali, nonché la situazione socio-economica caratteristica delle diverse regioni (cfr SINODO DEI VESCOVI, *Principi per la revisione del codice*, 7 ottobre 1967, n. 5).

Istruzione in materia amministrativa 2005

Il codice di diritto canonico

2. Anzitutto si deve fare costante riferimento al codice di diritto canonico, con particolare attenzione al libro quinto che detta la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), senza peraltro dimenticare le norme sulle persone giuridiche (cann. 113-123), sull'esercizio della potestà di governo (cann. 129-144, 329 § 2), sulle associazioni dei fedeli (cann. 310, 319, 325), sull'ordinamento della curia diocesana (cann. 469-494), sull'amministrazione dei beni delle parroc-

Istruzione in materia amministrativa 2005 La legislazione pattizia

3. Speciale attenzione e approfondimento richiede in Italia la legislazione concordataria e di derivazione pattizia; in particolar modo gli artt. 2, 3, 5, 7 e 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (18 febbraio 1984) e le norme sugli enti e i beni ecclesiastici, approvate con il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 20 maggio 1985, n. 206, e tradotte nei rispettivi ordinamenti con legge 20 maggio 1985, n. 222, e con decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985 [d'ora in poi citate, per brevità, "legge n. 222/1985"].

Tali norme concordatarie, «che hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di (...) essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza», ricordando che «per la Chiesa in Italia il Concordato rappresenterà negli anni a venire una sfida e nello stesso tempo una grande occasione di crescita» (CEI, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale, cit., n. 60).

Istruzione in materia amministrativa 2005

Conoscenza e osservanza della disciplina

9. Non si dimentichi che «la normativa canonica generale e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel rispetto dell'identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità dell'immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a "quelli di fuori" (cfr 1Cor 14,23-24). È una disciplina che va lentamente precisandosi anche in sede diocesana attraverso i sinodi e le disposizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fedeli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e rispettata, e che gli organismi delle curie diocesane ne favoriscano la comprensione e ne aiutino l'applicazione in collaborazione con i consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi enti» (CEI, documento Sovvenire alle necessità della Chiesa, 14 novembre 1988, n. 17, lett. b).

I Beni culturali

«l'importanza dei beni culturali nell'espressione e nell'inculturazione della fede e nel dialogo della Chiesa con l'umanità. Cultura e arte si richiamano e si svelano reciprocamente»

(GPII – Allocuzione alla Pontificia Commissione '95)

I beni culturali stimolano una più diretta comunicazione tra i fedeli nella Chiesa e tra la Chiesa e il mondo circostante..

(Beni culturali della Chiesa CEI/1992 n. 2)

I Beni culturali

- Testimonianze di civiltà o di cultura memoria storica, contribuisce a conferire a una determinata società la sua identità
- Prodotti della cultura in senso umanistico opere d'arte nelle quali si esprime la coscienza dell'uomo: oggettivazione dei valori
- Ambienti di vita, edifici, complessi urbani istanza di rispetto e di integrazione

Intesa 26 gennaio 2005

- Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della CEI 26.01.05 in attuazione alle modifiche apportate sia alla legislazione italiana dalla legge costituzionale del 2001 e sulle competenze delle regioni, sia dal Codice del 2004.
- Cospicuo e ricco patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici)
- Art.1 §1.2 gli attori dell'Intesa

Ministero e Ministro CEI e Presidente

Direttore regionale Presidente della CEP

Soprintendenti Vescovi diocesani (e/o delegati)

- § 4 programmazione comune per interventi
- § 5 informazione reciproca
- Art. 5 §3. Adeguamento liturgico
- Art. 6 §1. I provvedimenti amministrativi, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio
- §3. accesso alle visite
- §4. beni mobili e loro trasferimento per la conservazione

Quadro normativo

Il procedimento di verifica dell'interesse culturale è una novità normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private l'interesse culturale non è più oggetto di presunzione per effetto di legge ma deve essere verificato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata.

In mancanza dell'espletamento della procedura di verifica dell'interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice.

Quadro normativo

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introduce all'art. 12 il procedimento per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro.
- In particolare l'art. 12 prevede che tutti gli immobili appartenenti a tali soggetti, se realizzati da più di 50 anni ad opera di un autore non più vivente, siano sottoposti all'accertamento dell'interesse culturale attraverso una procedura che prevede l'invio dei dati identificativi e descrittivi degli immobili ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero.

D.L. 42/2004 e successive modifiche – art. 12

così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62

Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale

- Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
- 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
- 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

D.L. 42/2004 e successive modifiche – art. 12

- 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
- 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
- 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
- 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.

D. Ministeriale 25 gennaio 2005

Fissa i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva da parte delle persone giuridiche private senza scopo di lucro.

- Trasmissione dagli enti alle direzioni regionali utilizzando il mo dello informatico (<u>www.benitutelati.it</u>) – tracciato in allegato (art. 2, c. 2)
- 2. Tempi definiti mediante accordi in sede locale (art. 2, c. 5)
- I proprietari provvedono alla stampa dei dati secondo il tracciato informatico e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale (art. 2, c. 3)
- Il decreto fissa in centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta il termine per la conclusione del procedimento di verifica (art. 3, c 1)
- 5. In caso di silenzio dell'amministrazione, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se non provvede nei trenta giorni successivi, ricorso al TAR, che decide in camera di consiglio (art. 3, c. 2)

Accordo Ministero-CEI – 8 marzo 2005

Previsto all'art. 2 c. 5 del D. Ministeriale 25 gennaio 2005

Uniformità e semplificazione operativa per tutti gli enti ecclesiastici. Unico canale a livello diocesano e regionale: CISM, USMI, CIIS hanno demandato alla CEI la sottoscrizione dell'accordo e accettato le modalità operative

- 1. Obiettivo: consentire il rispetto del termine di centoventi giorni
- 2. Carattere sperimentale e dura un anno (n. 8)
- Prevede ulteriori accordi in sede regionale tra il Direttore regionale del Ministero e il Presidente della Conferenza episcopale regionale, dopo essersi inteso con i Vescovi diocesani e i Superiori maggiori (n. 1)
- 4. Trasmissione attraverso un unico canale: diocesano e regionale
- 5. Il legale rappresentante dell'ente proprietario del bene devi fornire i dati identificativi e descrittivi del bene al responsabile per i beni culturali ecclesiastici della diocesi nel cui territorio è situato l'immobile di cui si chiede la verifica

Accordo Ministero-CEI – 8 marzo 2005

- 6. Il responsabile diocesano, utilizzando il software CEI stampa le schede e trasmette la documentazione in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla richiesta di verifica sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, all'incaricato regionale (nn. 2-3)
- 7. L'incaricato regionale entro la prima settimana del mese provvede a trasmettere i dati nel sistema informatico del Ministero e invia la documentazione in formato cartaceo alla Direzione regionale.
- Nel solo caso in cui la verifica abbia per oggetto edifici di culto, la documentazione fotografica è limitata a due scatti (uno interno e uno esterno)

Circolare CEI – 14 marzo 2005

Fornisce indicazioni sugli aspetti degli accordi locali fra le Direzioni regionali del Ministero e le Conferenze episcopali e ulteriori specificazioni

- 1. La quantità delle richieste deve bilanciare realisticamente la capacità operativa degli organi ministeriali periferici con la consistenza del patrimonio ecclesiastico e le esigenze degli enti proprietari di poterne liberamente disporre
- 2. I criteri di priorità sono legati alla necessità di procedere alla verifica
- 3. La periodicità dell'invio delle richieste deve adeguarsi a quanto stabilito per l'invio: prima settimana del mese.

Offre orientamenti generali di accordi perché tutti abbiano la possibilità di presentare domande

In casi specifici si può attribuire priorità al criterio di urgenza Procedure in caso di errore (n. 17) o omissione (n. 18)

Circolare Ministeriale – 15 marzo 2005, n. DIP/2452

Sottolinea che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo Ministero-CEI, non potranno essere prese in considerazione richieste di VIC da parte da enti ecclesiastici se non introdotte tramite il canale del responsabile diocesano e dell'incaricato regionale

La circolare non esclude che possano avvalersi di tale canale anche enti di area cattolica ed ecclesiastica, non riconducibili nei parametri della legge 20 maggio 1985, n. 222, ma devono essere considerate nel concerto della programmazione regionale della presentazione delle pratiche per evitare di ridurre il numero di pratiche a disposizione.

Link utili

www.bcepiemonte.it

www.benitutelati.it

CEI-Ufficio nazionale beni culturali

http://www.chiesacattolica.it/cci_new/PagineCC l/index1.jsp?idPagina=30